



Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Marina Campidoglio, in funzione di Giudice del Lavoro, visti gli atti del procedimento cautelare proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.to SARNACCHIARO GIOVANNA, nei confronti di MIUR, contumace;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'8.7.15;

OSSERVA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.5.15 parte ricorrente esponeva di essersi abilitata all'insegnamento per le classi di concorso A025, A028 e A061; di essersi inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto su domanda; che nel 2002/203 era inserita nelle graduatorie permanenti ambito territoriale di Napoli; che, a seguito della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento per effetto della L.n.269\2006, riteneva di non dover procedere alla domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria e veniva cancellata; che, con D.M. n.235 dell'01.04.2014 venivano riaperti i termini per l'aggiornamento delle graduatorie e presentava nuova domanda del 20.06.2014 ma veniva esclusa; che tale comportamento era illegittimo posto il dato normativo contenuto nell'art.1 del D.L. 07.04.2004 n.97 conv. in L.04.06.2004 n.143.

Tanto premesso, paventando pregiudizio imminente ed irreparabile legato alla perdita di ogni chances di inserimento scolastico e perdita di professionalità, parte ricorrente chiedeva, in via d'urgenza, ordinarsi l'immediato reinserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento prima fascia per gli anni scolastici 2014\2017.

PERICULUM IN MORA

L'azione svolta è diretta a conseguire il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e il periculum sussiste in quanto l'esclusione preclude al ricorrente la possibilità di ottenere incarichi lavorativi nei prossimi tre anni scolastici.

La concreta utilità sussiste anche se dal provvedimento richiesto deriva non tanto la certezza assoluta del posto di lavoro, quanto unicamente la possibilità di ottenerlo: l'utilità deriva dal fatto che l'inclusione nelle graduatorie costituisce il presupposto imprescindibile per l'accesso ad una possibilità di lavoro di natura pubblica, nell'immediato fonte di sostentamento e funzionale al futuro conseguimento dell'immissione in ruolo.

Firmato Da: CAMPIDOGLIO MARINA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 40366



Ne deriva inoltre la possibilità di intervenire tempestivamente in termini tali da evitare disfunzioni e disagi pratici nelle nomine, che si avrebbero invece se la pronuncia fosse emessa "a posteriori" all' esito del giudizio di merito.

FUMUS BONI IURIS

Il ricorso appare fondato anche in punto fumus ai sensi dell'art 1 comma 1 bis DL 7.4.2004 n. 97 convertito con legge 143/2004, disposizione avente carattere speciale e come tale non superata dall' art. 9 comma 20 DL 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 116/2011.

L'antefatto della questione controversa è noto.

Fino al 2006 gli inclusi nelle graduatorie permanenti abilitati all'insegnamento potevano, ai sensi della legge 143/2004, produrre o non produrre domanda ai fini dell'aggiornamento: se la domanda era prodotta, si rimaneva nella graduatoria con il punteggio aggiornato in base ai nuovi titoli nelle more conseguiti e agli anni di servizio maturati; se la domanda non era prodotta, si era cancellati per gli anni scolastici successivi, e successivamente, su domanda da presentarsi entro i termini di volta in volta fissati, si era reinseriti con il punteggio precedente.

Con la finanziaria per il 2007 (legge 296/2006 art 1 comma 605 lett. c) le graduatorie sono state trasformate da permanenti, come già istituite dalla legge n. 124/1999, ad esaurimento (GAE), ossia chiuse a nuovi inserimenti.

Permane, tuttavia, anche nel nuovo sistema, la disposizione invocata in causa dall' odierna parte ricorrente, art 1 comma 1 bis della legge 143/2004, in forza della quale (la sottolineatura è aggiunta): "1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

La normativa è dunque chiara nel senso di vietare nuovi inserimenti, ma di consentire, su apposita domanda presentata dall' interessato entro un determinato termine, non solo la permanenza (prima parte del comma), bensì anche i reinserimenti (ultima parte del comma).

Essendo, appunto, fatta salva la possibilità di reinserimento dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza/aggiornamento per un certo triennio non può dunque derivare il deperimento definitivo.



È d'altro canto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, segnatamente dal comma 605 dell' art. 1 della legge n. 296/2006, trova spiegazione logico-giuridica nella "cristallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.

Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime.

In altre parole i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque nello specifico soltanto il divieto di "nuovi inserimenti".

Di contro la possibilità di "reinserimento" è espressamente prevista appunto dall' art 1 comma 1 bis della legge 143, e ciò coerentemente con la testè già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all' esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione.

L' art 1 comma 1 bis della legge 143 è tuttora vigente.

Si tratta di una disposizione che, seppur dettata in relazione alle graduatorie all'epoca permanenti, è ancora vigente, nonostante dette graduatorie siano pacificamente divenute ad esaurimento ex art. 1/605 lett. c) della legge n. 296/2006.

Al riguardo va rilevato che la nuova disciplina non ha abrogato la vecchia, come dimostra il richiamo espresso della stessa legge n. 143/2004 nei decreti ministeriali 42/2009, 44/2011 e 235/2014, i quali peraltro, quale fonte sott'ordinata, nemmeno potevano modificarne/abrogarne (tantomeno tacitamente) le relative disposizioni.

Il decreto ministeriale n. 235/2014 da ultimo richiamato all'art. 1 ha ribadito, al pari di quanto disponevano i decreti emessi negli anni precedenti, l'onere per il personale docente ed educativo inserito nelle tre fasce delle graduatorie ad esaurimento provinciali di proporre apposita tempestiva domanda onde conservare la permanenza nelle stesse pena la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria.

Si tratta dunque di disposizione che riguarda in modo espresso i soli "nuovi inserimenti", come tale inidonea a prevalere sul succitato disposto art 1 comma 1 bis quale norma speciale tuttora in vigore siccome mai abrogata.

Né, d'altro canto, il diritto ivi previsto può essere compresso dai DM 42/2009 e 44/2011 laddove prevedono quale conseguenza della omessa presentazione della domanda di permanenza la cancellazione definitiva nonché da ultimo il DM 235/2014 laddove, all' art



10 comma 2, consente la presentazione della domanda ai soli inclusi nelle graduatorie immediatamente precedenti (2011/2014).

Si tratta infatti di norme previste da fonte secondaria, come tali inidonee a prevalere su disposizione di rango primario (cfr Cons di Stato n. 3658/2014).

Il ricorso va quindi accolto e per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado di Napoli per gli anni scolastici 2014\2017, facendo ordine ai resistenti di provvedere al reinserimento nelle classi di concorso per cui la stessa era inserita al momento della cancellazione e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre a quello relativo all'aggiornamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Visto l' art. 669/ 8 c.p.c.

p.g.m.

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria esaurimento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado di Napoli per gli anni scolastici 2014\2017, facendo ordine ai resistenti di provvedere al reinserimento nelle classi di concorso per cui la stessa era inserita al momento della cancellazione e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre a quello relativo all'aggiornamento.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in euro 1500, oltre rimb. Forf. via e cpa con distrazione.

Si comunichi.

Benevento, il 09/07/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott.ssa Marina Campidoglio)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. GIOVANNA SARNACCHIARO cod. fiscale SRNQN66E196C495J
procuratore domiciliatario di MARIA ANTONIETTA DE FALCO
cod. fiscale/partiva INSELINE CODICE FISCALE O P. IVA
attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
che DESCRIZIONE DOCUMENTO riprodotto nel presente
documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il
TRIBUNALE ORDINARIO di Benevento al 00002495/2015 R.G. ed
è conforme al corrispondente atto scaturito nel fascicolo informativo prodotto.
LUOGO, il 09/07/2015
(Documento firmato digitalmente)

